

Oggetto: DETERMINAZIONE/CONFERMA DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ANNO 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639, della L. 147/2013 e ha altresì stabilito che l'imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell'art. 1 della medesima legge 160/2019;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”*.

Preso atto :

- che il termine per la deliberazione ordinaria del bilancio di previsione 2020-2022, come previsto dal TU EE. LL., è fissato al 31/12/2019;
- che con Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2019 pubblicato in G.U. il 17/12/2019 tale termine è stato prorogato al 31/03/2020;
- che con Decreto Legge n. 18/2020 (cd “decreto Cura Italia”), convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid – 19” tale termine è stato prorogato al 31/07/2020;

Dato atto che l'art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che: “Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”.

Atteso che l'art. 118 del Decreto Legge n. 34 del 19.05.2020 “ Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 ” ha abrogato il citato comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevedendo, di fatto, quale termine ultimo per l'approvazione del nuovo regolamento IMU e delle relative aliquote il 31.07.2020;

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 e che dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019 ;

Ritenuto opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di

ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

Rilevato che l'art. 1, comma 760, della L. 160/2019 stabilisce che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, è determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, ridotta al 75 per cento;

Vista la Legge n. 431 del 9 dicembre 1998, relativa alla disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, con specifico riferimento ai Comuni considerati ad alta tensione abitativa;

Visto l'Accordo territoriale "Pioltello", stipulato il 19 aprile 2018 che sostituisce il precedente accordo del 2000 tra le associazioni più rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori in attuazione della Legge 9 dicembre 1998 n. 431;

Ritenuto opportuno, incentivare la conclusione di contratti di locazione a canone concordato, con l'applicazione di un'aliquota agevolata inferiore a quella ordinaria, a favore delle persone fisiche e giuridiche soggetti passivi, esclusivamente per tutte quelle unità immobiliari, ad uso abitativo, che siano state concesse in locazione a persone che le utilizzano a titolo di abitazione principale, ed ivi residenti, con contratto tipo concordato (ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 431/98), alle condizioni definite dagli Accordi Territoriali e provvisto del visto di conformità a tali accordi rilasciato da una delle associazioni firmatarie;

Ritenuto, inoltre, che ai fini dell'applicazione di tale aliquota ridotta, entro il termine perentorio del pagamento del saldo i contribuenti debbano presentare all'ufficio tributi apposita dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, attestante il possesso delle condizioni che danno diritto al beneficio dell'aliquota agevolata o in alternativa, copia del contratto di locazione agevolata;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 30/01/2020 con la quale si approvavano le aliquote IMU 2020;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30/01/2020 con la quale si approvava il bilancio di previsione triennio 2020/2022, esercizio 2020;

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare (rectius confermare) le aliquote e le relative detrazioni IMU per l'anno 2020 del tributo già determinate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 30/01/2020;

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. , in data odierna;

Visti:

- il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

- lo Statuto dell'Ente;

Dato atto che in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e smi, qui allegati:

Il parere favorevole del Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie in data _____, in merito alla regolarità tecnica.

Il parere favorevole del Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie in data _____, in merito alla regolarità contabile.

Il parere favorevole del Segretario generale in data _____

Per le motivazioni esposte in premessa che qui s'intendono integralmente riportate:

DELIBERA

1. di approvare/confermare per l'anno 2020 le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria, già determinate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 30/01/2020 che di seguito si riassumono :

Tipologia imponibile	Aliquota
Unità immobiliari, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche e relative pertinenze ammesse dalla legge.	0,4%
Unità immobiliari ad uso abitativo concesse in locazione, a titolo di abitazione principale, a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente e vi abbia la propria residenza anagrafica, con contratto a canone concordato registrato, alle condizioni stabilite dagli Accordi locali in vigore, ai sensi della Legge 431/1998 art. 2, comma 3;	0,76%
Unità immobiliari C1 (negozi) concesse in locazione o di proprietà ed utilizzate come bene strumentale per l'attività d'impresa.	0,76%
Unità immobiliari C1 (negozi e botteghe), ubicate all'interno del DUC del Comune di Pioltello concesse in locazione a canoni calmierati o sfiti.	0,46%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita nei casi di cui al comma 751 della legge 160/2019.	0,1%
Altri fabbricati	1,06%
Aree edificabili	1,06%
Terreni agricoli	1,06%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1%

2. di confermare l'importo di Euro 200,00 a titolo di detrazione d'imposta per l'abitazione principale, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio nucleo familiare risiedano anagraficamente e dimorino abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale assoggettate all'imposta;

3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1/1/2020;

5. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell'Imposta Nuova IMU si rimanda alla normativa di riferimento (legge 160/2019) ovvero ad ogni altra norma di legge;
6. di dare atto che in mancanza della deliberazione di Giunta Comunale della determinazione del valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili presenti nel territorio comunale di Pioltello, si intendono confermati i valori stabiliti con deliberazione di G.C. n. 87 del 27/04/2009;
7. di trasmettere ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 così come modificato dall'art.15-bis del D.L. 34 del 2019, tramite l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, la presente deliberazione, al Ministero dell'economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 2020 ai fini della pubblicazione sul sito informatico www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre 2020;
8. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Comune.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli, contrari, astenuti su presenti e votanti espressi in modo palese,

DELIBERA

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – comma 4 del D.Lgs. 267/2000.